DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

Art. 9

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

Per l'anno 1989, il costo complessivo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 60 per cento, con la relativa tassa. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione degli acquedotti deve essere coperto in misura non inferiore all'80 per cento. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 30 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno e' tenuto a trasmettere i dati certificati alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, si applicano anche per l'esercizio 1989. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "di aver riscosso", sono sostituite dalle seguenti: "di aver accertato".

Versione in vigore dal 1 gennaio 1989, non più in vigore dal 2 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549

Titolo	II — Altre disposizioni fiscali e varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti/art-9-copertura-tariffaria-del-costo-di-taluni-servizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it